

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024
531/2024/R/GAS

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DAL COMUNE
DI CUNEO - STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM CUNEO 2 - CITTÀ DI CUNEO E SUD**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione 4 ottobre 2022, 471/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 471/2022/R/gas);
- la deliberazione 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas), e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2024, 36/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 36/2024/R/gas);
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 marzo 2020, n. 4/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;
- l'articolo 1, comma 94, della legge 124/17 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, definisca procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, precisando che, in ogni caso, la documentazione di gara non possa discostarsi dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato decreto 226/11, l se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

CONSIDERATO CHE:

- nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/gas l'Autorità, in relazione ai nuovi investimenti, ha ritenuto opportuno, con riferimento all'esigenza di favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti, precisare, tra l'altro, che:
 - siano riconosciuti, in generale, solo investimenti effettuati in condizioni di economicità;
 - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi benefici valutate positivamente dall'Autorità;
 - con riferimento agli investimenti realizzati sulla base delle gare d'ambito, non siano in ogni caso ammissibili a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;

- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l'altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida programmatiche d'ambito e valutati positivamente mediante l'analisi costi-benefici;
- in particolare, l'Autorità nei predetti chiarimenti 11 dicembre 2020, ha indicato che, ai fini dell'ammissione al riconoscimento tariffario, gli interventi di estensione delle reti di distribuzione che siano giustificati da un'analisi costi-benefici valutata positivamente dall'Autorità devono rispettare le seguenti condizioni:
 - 1) il costo riconosciuto non sia superiore al costo individuato in sede di analisi costi-benefici (fatte salve esigenze di aggiornamento per riflettere le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi);
 - 2) in fase realizzativa siano rispettate le previsioni relative all'acquisizione delle utenze sulla base delle quali sono state formulate le stesse analisi costi-benefici. In particolare, a consuntivo è necessario sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è invece effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni attive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Appare quindi opportuno che gli interventi di estensione siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse all'allacciamento alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e vincolanti;
 - 3) non rientrino comunque nella quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità; in particolare l'articolo 36, comma 1, del medesimo Allegato A, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità possa essere svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato A;
- l'articolo 36, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le stazioni appaltanti possano accedere al regime semplificato qualora

- (i) abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo, anche nel caso in cui siano state introdotte modifiche legate alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara, e (ii) non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri, dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
- l'articolo 36, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 36, comma 2, del medesimo Allegato A;
 - l'articolo 40, comma 1, della Sezione III (Regime Semplificato) dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le Stazioni Appaltanti, che accedono al regime semplificato, trasmettano all'Autorità i seguenti documenti:
 - a) un prospetto che riporti per ciascun Comune dell'ambito i valori di VIR e RAB con i relativi riferimenti temporali;
 - b) un estratto del bando di gara contenente almeno gli articoli 17, 18 e 19 del bando di gara tipo allegato al decreto 226/11 e un estratto del disciplinare di gara con riferimento agli articoli nei quali sono riportati i criteri di ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara;
 - c) le linee guida programmatiche d'ambito;
 - l'articolo 40, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che la documentazione di cui al comma 40.1 deve essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità;
 - l'articolo 41, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le verifiche svolte dall'Autorità sulla documentazione sopra richiamata abbia a oggetto:
 - a) i valori di VIR e RAB riportati nella documentazione di gara;
 - b) il rispetto dei criteri fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 in relazione alla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i *sub*-criteri di gara;
 - c) la coerenza delle analisi costi-benefici e la congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione Appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa in tema di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale favorisce percorsi semplificati nei casi in cui gli scostamenti rilevati risultino contenuti entro limiti predefiniti; nel dettaglio, come anche evidenziato nel documento per la consultazione 36/2024/R/gas, la documentazione di gara risulta aderente agli allegati-tipo del decreto 226/11, anche nel caso in cui la documentazione predetta contenga modifiche di aggiornamento o comunque connesse esclusivamente alla normativa sopravvenuta, oppure consistenti in previsioni operative relative allo svolgimento

organizzativo della procedura di gara, che si ritiene possano rientrare nella disponibilità della stazione appaltante;

- in tale prospettiva, inoltre, in caso di accesso al regime semplificato, la scelta dell’Autorità di limitare le proprie verifiche alla sola parte della documentazione di gara sopra richiamata (articolo 41, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas) costituisce un ragionevole contemperamento delle esigenze di speditezza e semplificazione con quelle, comunque prioritarie, di garantire il controllo sulla coerenza delle scelte della stazione appaltante con le disposizioni del decreto 226/11 per quanto di competenza dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 471/2022/R/gas l’Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell’Atem Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, dall’articolo 1, comma 93, della legge 124/17 e dall’articolo 6 della legge 118/22.

CONSIDERATO CHE:

- in data 11 novembre 2024 è stata acquisita (prot. Autorità 78210 di pari data) la documentazione di gara inviata dal Comune di Cuneo, stazione appaltante dell’Atem Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud, ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- in data 14 novembre 2024 (prot. Autorità 80347 di pari data) gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto alla stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito ai contenuti del documento “Linee Guida Programmatiche d’Ambito” acquisito, tra gli altri, in data 11 novembre 2024;
- in data 18 novembre 2024 (prot. Autorità 80958 di pari data) la stazione appaltante ha fornito i chiarimenti richiesti.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo il regime semplificato previsto dalla Sezione III dell’Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas;
- dalle predette verifiche, compiute sulle parti della documentazione, di cui all’articolo 40, comma 1, del predetto Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, trasmessa dalla stazione appaltante, risulta che le stesse parti siano aderenti agli allegati-tipo del decreto 226/11 e che le scelte effettuate dalla stazione appaltante risultano coerenti con le disposizioni del decreto 226/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- di osservare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, che le parti della documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla stazione appaltante dell'Atem Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud, in data 11 novembre 2024, oggetto delle verifiche compiute ai sensi dell'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, non presentano profili di criticità;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

DELIBERA

1. di osservare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, che, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, le parti della documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla stazione appaltante dell'Atem Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud, in data 11 novembre 2024, oggetto di verifica in regime semplificato, non presentano profili di criticità;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cuneo, stazione appaltante dell'Atem Cuneo 2 – Città di Cuneo e Sud;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini